

Criteri di valutazione

I criteri di valutazione del Comune di Brescia discendono da quanto disposto dal principio contabile applicato relativo alla contabilità economico-patrimoniale degli enti in contabilità finanziaria e, per quanto applicabile, dal Testo unico degli enti locali.

Per quanto attiene le singole entità, come emerge dalla sotto riportata tabella, si è verificata una sostanziale omogeneità nell'utilizzo dei criteri di valutazione.

Cespiti patrimoniali	Criteri di valutazione
Immobilizzazioni immateriali	Costo d'acquisto, comprensivo di oneri accessori e rettificato dai corrispondenti fondi di ammortamento
Immobilizzazioni materiali	Costo d'acquisto, comprensivo di oneri accessori e rettificato dai corrispondenti fondi di ammortamento
Immobilizzazioni finanziarie	Costo d'acquisto o di sottoscrizione, comprensivo di oneri accessori e rettificato in caso di perdite durevoli / Criterio del patrimonio netto (1)
Crediti	Valore presumibile di realizzo
Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni	Costo di acquisto o al valore di realizzazione desumibile dall'andamento del mercato, se minore
Rimanenze	Costo di acquisto o di produzione, ovvero al valore di realizzazione desumibile dall'andamento del mercato, se minore
Disponibilità liquide	Valore nominale
Ratei e Risconti	Quote di costi e proventi, comuni a due o più esercizi, l'entità dei quali varia in ragione del tempo
Debiti	Valore nominale

(1)

Contrariamente alle decisioni assunte con riferimento all'esercizio 2014 e 2015, relativamente alla valutazione delle immobilizzazioni finanziarie, quando è stato applicato il criterio del costo d'acquisto o di sottoscrizione, a partire dall'esercizio 2016 tale criterio è stato affiancato dal criterio del patrimonio netto.

Va ricordato anzitutto che il principio contabile 4/3 del D.lgs 118/2011 "principio contabile applicato concernente la contabilità economico-patrimoniale degli enti in contabilità finanziaria" prevede l'applicazione del metodo del patrimonio netto nella valutazione delle immobilizzazioni finanziarie ma di fatto tale criterio è difficilmente applicabile al rendiconto dell'ente non disponendo, al momento della redazione di tale documento, dei dati consuntivi degli organismi partecipati e quindi del valore del patrimonio netto degli stessi.

Tale difficoltà di applicazione è stata definitivamente affrontata da Arconet nella seduta del 19 ottobre 2016, nel corso della quale è stata data risposta ad uno specifico quesito in merito alla valutazione delle partecipazioni che si riporta di seguito:

i) Quesito bilancio consolidato

Si sottopone il seguente quesito in ordine alla valutazione delle partecipazioni ai fini della formazione dello stato patrimoniale del Comune e del bilancio consolidato.

Nell'ambito del principio contabile applicato concernente la contabilità economico-patrimoniale degli enti in contabilità finanziaria, il paragrafo 6.1.3 "Immobilizzazioni finanziarie", punto a) "Azioni", dispone: << (...) Le partecipazioni in imprese controllate e partecipate sono valutate in base al "metodo del patrimonio netto" di cui all'art. 2426 n. 4 codice civile. (...) Ai fini della redazione del proprio rendiconto, gli enti devono esercitare tutte le possibili iniziative e pressioni nei confronti delle proprie società controllate al fine di acquisire lo schema di bilancio di esercizio o di rendiconto predisposto ai fini dell'approvazione, necessario per l'adozione del metodo del patrimonio netto. Nel caso in cui non risulti possibile acquisire il bilancio di esercizio o il rendiconto (o i relativi schemi predisposti ai fini dell'approvazione) la partecipazione è iscritta nello stato patrimoniale al costo di acquisto (...)>>.

Come noto, alla data di approvazione dello schema di rendiconto del Comune da parte della Giunta, non sono ancora maturati i termini per l'approvazione del bilancio di esercizio da parte delle società. Conseguentemente, il metodo del patrimonio netto non risulta mai applicabile.

Se si esclude di applicare il metodo con riferimento al patrimonio netto dell'ultimo esercizio disponibile (n-1), non rimane che applicare il criterio del costo storico in sede di redazione dello Stato patrimoniale del Comune.

In sede di approvazione del bilancio consolidato, invece, i bilanci di esercizio delle società sono disponibili, in quanto il termine di deliberazione da parte del Consiglio comunale è attualmente fissato al 30 settembre dell'esercizio successivo a quello di riferimento.

Tale situazione non è contingente né è risolvibile dal Comune, in quanto per allineare i bilanci sarebbe necessario un differimento, da parte del legislatore, dei termini di approvazione del rendiconto del Comune.

A legislazione vigente, si chiede quale sia il percorso più corretto da seguire:

- a) Iscrivere le partecipazioni al costo di acquisto nello Stato patrimoniale del Comune e – per uniformità con i criteri di valutazione – applicare lo stesso criterio nel bilancio consolidato con riferimento alle partecipazioni non consolidate;*
- b) Iscrivere la partecipazione al costo di acquisto nello Stato patrimoniale del Comune ma applicare il criterio del patrimonio netto in sede di bilancio consolidato con riferimento alle partecipazioni non consolidate, operando le necessarie rettifiche;*

ovvero se vi siano soluzioni alternative.

Risposta:

La Commissione concorda che in coerenza con quanto previsto dai principi contabili, la soluzione corretta è la b).

Alla luce del parere espresso da Arconet si provvede a decorrere dal consolidato 2016, ad attuare le necessarie rettifiche alla valutazione al costo di acquisto effettuata in sede di rendiconto del Comune determinandone il valore secondo il criterio del patrimonio netto.

E' necessario anzitutto, individuare nei confronti di quali partecipazioni vadano effettuate le rettifiche di valore. Il più volte citato principio contabile applicato concernente la contabilità economico-patrimoniale degli enti in contabilità finanziaria 4/3, relativo all'esercizio 2016, al 1

paragrafo 6.1.3 “Immobilizzazioni finanziarie” al punto a) “Azioni”, parla di “imprese” : << (...) *Le partecipazioni in imprese controllate e partecipate sono valutate in base al “metodo del patrimonio netto” di cui all’art. 2426 n. 4 codice civile.*”. Lo stesso principio contabile per l’esercizio 2017, ha sostituito il termine “imprese” con il termine “società” controllate e partecipate, << (...) *Le partecipazioni in imprese società controllate e partecipate sono valutate in base al “metodo del patrimonio netto” di cui all’art. 2426 n. 4 codice civile.*”. Si è conseguentemente optato, già a partire dall’esercizio 2016, al fine di evitare una ulteriore modifica alle modalità di valutazione, per l’applicazione del metodo del patrimonio netto alle sole società controllate e partecipate, così come definite dagli artt. 11-quater e 11-quinquies del d.lgs 118/2011.

Considerando la definizione di società partecipata, prevista dall’art. 11 quinquies sopra citata:

Art. 11-quinquies Società partecipate (41)

1. Ai fini dell’elaborazione del bilancio consolidato, per società partecipata da una regione o da un ente locale, si intende la società nella quale la regione o l’ente locale, direttamente o indirettamente, dispone di una quota di voti, esercitabili in assemblea, pari o superiore al 20 per cento, o al 10 per cento se trattasi di società quotata.....

3. In fase di prima applicazione del presente decreto, con riferimento agli esercizi 2015 - 2017, per società partecipata da una regione o da un ente locale, si intende la società a totale partecipazione pubblica affidataria di servizi pubblici locali della regione o dell’ente locale, indipendentemente dalla quota di partecipazione.

ne deriva che, per il gruppo Comune di Brescia, così come definito dal d.lgs 118/2011 (vedi sezione Area di consolidamento), la valutazione a patrimonio netto è da applicarsi alla sola partecipazione in A2A SpA, confermandosi negli altri casi la valutazione al costo di acquisto.